



Roma, 09/12/2025

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202510606/A.G.
Oggetto: Servizio ACI per la certificazione delle distanze delle farmacie – chiarimenti operativi sui soggetti che possono utilizzare il servizio

Circolare n. 15630

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Servizio ACI per la certificazione delle distanze delle farmacie ai fini di quanto previsto dall'art. 17, comma 3 ACN – chiarimenti operativi sui soggetti che possono utilizzare il servizio

Con riferimento alla [circolare federale n. 15612 del 19 novembre 2025](#), relativa all'oggetto, si indicano di seguito alcune precisazioni operative sull'utilizzabilità del servizio, a seguito di un aggiornamento fornito dall'ACI in merito ai soggetti che possono fruirne.

Si segnala, in particolare, che la richiesta diretta ad ottenere il certificato della classe di distanza chilometrica delle farmacie rurali, ai fini del calcolo dell'indennità di residenza (art. 17 ACN), può essere presentata esclusivamente da Amministrazioni Pubbliche – ASL – in ottemperanza a quanto previsto nell'Accordo

Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private.

Al fine di assicurare una gestione più efficiente e centralizzata delle richieste, l'ACI sottolinea l'opportunità che le richieste pervengano per area territoriale di competenza delle ASL, mentre verranno gestite soltanto le richieste delle farmacie antecedenti al suddetto aggiornamento.

Si invitano i Presidenti di Ordine a voler assicurare la diffusione della presente precisazione tra gli iscritti al fine di garantire la massima uniformità operativa.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)